

LEGGE REGIONALE

Disposizioni finanziarie in attuazione del Piano regionale
di sviluppo (legge finanziaria 1984)

LEGGE REGIONALE

"Disposizioni finanziarie in attuazione del piano regionale di sviluppo (Legge finanziaria 1984)".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

La Regione Puglia, prima del bilancio di previsione, approva la legge finanziaria per dare attuazione alle priorità definite dal Piano Regionale di Sviluppo.

A tal fine è istituito nel bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 1984 e nel bilancio pluriennale 1984-86 uno specifico Fondo per gli Investimenti.

ART. 2

Autorizzazione di spesa

Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno 1984 ed in quello pluriennale 1984-86, in relazione alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, restano determinati, per ciascuno degli anni 1984, 1985, 1986, nelle misure indicate nelle allegate tabelle A, B e C.

3 AUM

ART. 3

Fondo Investimenti

Il Fondo Investimenti, istituito con l'art.1 della presente legge, è finalizzato alla elaborazione e realizzazione di progetti di rilevante interesse per lo sviluppo e la crescita occupazionale della Regione.

Il Fondo per gli Investimenti è articolato come segue:

- a) disposizioni per la realizzazione di interventi;
- b) disposizioni per la redazione di piani, programmi, studi di fattibilità e progetti ad iniziativa della Regione;
- c) disposizioni per la redazione di studi di fattibilità e progetti ad iniziativa degli Enti Locali.

Per le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma è autorizzata la spesa di 326,3 miliar. per l'esercizio finanziario 1984; la spesa di 546,3 miliardi per l'esercizio finanziario 1985; la spesa di 698,6 miliardi per l'esercizio finanziario 1986.

L. AUM

TITOLO I

Disposizioni per la realizzazione di interventi

ART. 4

Risanamento delle acque

Per la realizzazione dei seguenti interventi relativi al Piano di risanamento delle acque:

- a) costruzione di reti idriche interne agli abitati;
- b) costruzione di reti fognarie;
- c) costruzione di impianti di depurazione;
- d) avvio delle iniziative per la tutela delle risorse delle acque depurate nei comparti produttivi;
- e) realizzazione di discariche di soccorso ed impianti per lo smaltimento dei fanghi rivenienti dai processi di depurazione e rifiuti speciali;

è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella A per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

Art. 5
Informatica

In attuazione della normativa di cui all'art. 8 della L.R. 25 luglio 1979, n. 44 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 4 marzo 1975, n. 24 - Procedure ed organi della programmazione", per la realizzazione dei seguenti interventi relativi al Piano per l'informatica:

- a) sistemi informativi di supporto alla programmazione;
 - b) sottosistema informatico sanitario in applicazione dell'art.58 della legge statale n. 833/78;
 - c) attuazione dei programmi di automazione dei servizi tecnici ed amministrativi interni all'Amministrazione regionale;
- è autorizzata la spesa di cui all'allegata tabella A per gli esercizi finanziari 1984, 1985, 1986.

6.

Art. 6

Servizi di terziario avanzato di supporto al sistema produttivo ed alla Amministrazione regionale.

Per la realizzazione degli interventi riguardanti i servizi di terziario avanzato di supporto al sistema produttivo (piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigianali e turistiche) ed all'Amministrazione regionale e locale, la Regione adotta uno specifico piano.

Con apposito provvedimento legislativo vengono determinati gli obiettivi e le modalità di partecipazione alla attuazione del programma sperimentale della Città della Tecnologia realizzata a Valenzano - Bari nell'ambito degli interventi di cui al Progetto Speciale 35 della Cassa per il Mezzogiorno relativo alla ricerca scientifica.

Per la realizzazione degli interventi indicati ai precedenti commi è autorizzata la spesa di cui alla allegata Tabella A per gli esercizi finanziari 1984, 1985, 1986.

7 ANM

ART. 7

Salvaguardia e valorizzazione dei beni
culturali ed ambientali.

Per la realizzazione di interventi relativi alla salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali della Puglia ed alla conservazione e valorizzazione dei beni ambientali, è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella A per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

8 ANN

ART. 8

Viabilità Regionale.

Per la realizzazione dei seguenti interventi riguardanti la viabilità regionale:

- costruzione della strada regionale n.1 a servizio del Sub-appennino foggiano;
- costruzione della strada regionale n.6 della Murgia Centrale;
- costruzione della strada regionale n.8 di circuitazione della penisola salentina-versante jonico;

è autorizzata la spesa di cui all'allegata tabella A per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

ART. 9

9 Almy

Osservatorio del Mercato del Lavoro.

Per la realizzazione dell'Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro, secondo le finalità e attraverso le azioni indicate nel Piano Regionale di Sviluppo, è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella A per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

10 ALUMY

ART. 10

Provvedimenti a favore dell'occupazione giovanile

Per la realizzazione di interventi in favore dell'occupazione giovanile, attraverso incentivazioni nei settori di competenza regionale, è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella A per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

H Army

ART. 11

Infrastrutture agricole

Per la realizzazione dei seguenti interventi relativi alle
infrastrutture agricole:

- ricerca di acque nelle zone collinari suscettibili di valorizzazione irrigua, scavo di pozzi e realizzazione di reti principali di distribuzione;
- costruzione di reti di elettrificazione rurale;
- sistemazione idraulico-agrarie e creazione di laghetti collinari ;

è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella A per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

ART. 12

PIANO REGIONALE PER LA CASA - INTERVENTI STRALCIO STRAORDINARI

La Regione, per soddisfare acute esigenze di fabbisogno abitativo e per promuovere il recupero edilizio anche da parte dei privati, attua un programma straordinario di edilizia residenziale mediante interventi significativi, anche combinati, di realizzazione di nuovi alloggi e di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico degradato da parte dei Comuni.

Gli interventi di nuova costruzione sono localizzati, per blocchi non inferiori a 100 alloggi, in Comuni che registrano gravi carenze abitative.

Gli interventi di recupero, vengono localizzati per importi non inferiori a 4 miliardi e possono finanziare l'acquisizione e il recupero di alloggi e, contestualmente, il recupero di immobili a destinazione extra residenziale fino ad un massimo del 40% nonché la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.

Gli interventi di nuova costruzione possono essere attuati dagli I.A.C.P., da imprese singole o consorziate e dai Comuni.

Gli interventi di recupero sono attuati dai Comuni.

Per le finalità di cui al 1° comma è autorizzata una spesa, da ripartire in edilizia sovvenzionata ed edilizia agevolata, di cui all'allegata tabella A per gli esercizi finanziari 1984, 1985, 1986.

ART. 13

Piano Turistico Regionale: interventi stralcio straordinario

Per la realizzazione di interventi stralcio straordinari finalizzati alle direttive del Piano Turistico Regionale riguardanti:

- il Centro Congressi da localizzarsi a Bari;
- due Centri direzionali da localizzarsi rispettivamente nei poli di sviluppo turistico delle province di Foggia e di Lecce ed in quello della Valle d'Itria, comprendente territori delle province di Bari, Brindisi e Taranto;
- lo sviluppo delle Isole Tremiti;

è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella A) per gli esercizi finanziari 1984, 1985, 1986.

14.

Art. 14

Disposizioni per la realizzazione di interventi: procedure

La Regione disciplinerà con specifici provvedimenti legislativi le procedure per la realizzazione degli interventi previsti dagli artt. 5, 6, 9 e 10 della presente legge.

La realizzazione degli interventi di cui all'art. 4 è disciplinata dalla legge regionale "Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia".

La realizzazione degli interventi di cui all'art. 7 è disciplinata dalla legge regionale 26.11.1979, n. 72 "Tutela dell'ambiente naturale e culturale caratteristico della Regione Puglia" e della L.R. 31.5.1980, n. 56 "Tutela ed uso del territorio".

La realizzazione degli interventi di cui all'art. 8 è disciplinata dalla normativa di cui alla L.R. 12.8.1979, n. 37 "Norme in materia di lavori pubblici".

La realizzazione degli interventi di cui all'art. 11 della presente legge è disciplinata dalla L.R. n. 54/80 per quanto concerne la sistemazione idraulico agraria e la creazione di laghetti collinari; dalla L.R. 54/81 per quanto riguarda la valorizzazione irrigua e dall'art. 19 della legge 27.10.1966, n. 910 per l'elettificazione rurale.

Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 12 la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, localizza gli interventi, ne dispone l'attuazione con procedure accelerate secondo principi della normativa di cui alla legge 457/78, e ne individua i soggetti attuatori sulla base della più rapida fattibilità delle proposte che pervengono dagli stessi.

A tal fine i soggetti attuatori devono far pervenire proposte d'intervento, complete di ogni documentazione utile entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

La realizzazione degli interventi di cui all'art. 13 è disciplinata dalle procedure di cui all'art. 12 della legge regionale "Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia".

TITOLO II

Disposizioni per la redazione di piani, programmi, studi di fattibilità e progetti ad iniziativa della Regione.

ART. 15

Salvaguardia e sviluppo delle fasce costiere

Per la redazione di piani, programmi, studi di fattibilità e progetti relativi ad opere di difesa, salvaguardia e sviluppo della fascia costiera è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per gli esercizi finanziari 1984 e 1985.

16. Army

ART. 16

Sistema urbano della Capitanata

Per la redazione del Piano Territoriale e dei progetti relativi al sistema urbano di Capitanata è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

M. Amm

ART. 17

Valorizzazione delle aree marginali.

Per la redazione di piani, programmi, studi di fattibilità e progetti nel settore della valorizzazione delle aree marginali è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986. La Regione potrà assegnare la redazione di piani e progetti di cui al precedente comma alle Comunità Montane per i territori di competenza delle stesse.

18. Amy

ART. 18

Programmi integrati per le aree di crisi in Puglia

Per la redazione di piani, programmi, studi di fattibilità e progetti per lo sviluppo integrato delle aree di crisi in Capitanata e nella Penisola Jonica e Salentina di cui alla normativa della legge 12 agosto 1982, N°545 "Conversione in legge, con modificazioni del Decreto-Legge 30 giugno 1982, N°389", è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

ART. 19

19. AMM

Valorizzazione aree interne

Per l'elaborazione di un piano territoriale finalizzato alla individuazione di nuove aree irrigue nelle zone più svantaggiate e la redazione di progetti che prioritariamente assicurino la integralità del rapporto con le aree irrigue, attraverso reti pubbliche di distribuzione ed opere di trasformazione, è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

Il Piano ed i progetti di cui al precedente comma devono essere articolati in stretto coordinamento con i Progetti Speciali nn. 23 e 33 della Cassa per il Mezzogiorno e con i Progetti Regionali per la valorizzazione della produzione agricola e lo sviluppo della rete di assistenza tecnica.

20 Ann.

ART. 20

Aree per insediamenti produttivi

Per la elaborazione del Piano territoriale, studi di fattibilità e progetti relativi agli insediamenti produttivi in Puglia è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

21 ANN

ART. 21

Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Per la elaborazione di piani, programmi, studi di fattibilità e progetti relativi alla valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

22/10/84

ART. 22

Servizi di assistenza tecnica in Agricoltura.

Per la elaborazione di piani, programmi, studi di fattibilità e progetti dei servizi di assistenza tecnica in Agricoltura, prioritariamente finalizzati a servizi superiori per l'agricoltura in aree pilota della Puglia, è autorizzata la spesa di cui all'allegata tabella B per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

ES sum

ART. 23

Piano Turistico Regionale.

Per la elaborazione del Piano Turistico Regionale e dei progetti relativi al Centro Congressi da realizzarsi a Bari e ai due centri direzionali da localizzarsi rispettivamente nelle Province di Foggia e Lecce è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B) per l'esercizio finanziario 1984. Le direttive per la redazione del Piano di cui al precedente comma sono quelle indicate dal Piano Regionale di Sviluppo per lo specifico settore di intervento.

24/10/84

ART. 24

Osservatorio Mercato del Lavoro

Per lo studio sulla valutazione e sperimentazione dei mezzi necessari alla realizzazione dell'Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro e degli Osservatori territoriali, è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per l'esercizio finanziario 1984.

25 Ann

ART. 25

Matrice delle Interdipendenze settoriali.

Al fine di procedere alla costruzione della matrice delle interdipendenze settoriali dell'economia pugliese, è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per gli esercizi finanziari 1984 e 1985.

Per la elaborazione progettuale di cui al precedente comma, dovrà stabilirsi un apposito raccordo con gli specifici programmi dell'ISTAT.

28. Amm

ART. 26

Piano Regionale per la Casa

Per la redazione del Piano Regionale per la casa, finalizzato al recupero del patrimonio edilizio esistente ed alla individuazione delle aree per nuove costruzioni, è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per l'esercizio finanziario 1984.

Alla elaborazione del Piano Regionale per la Casa si dovrà procedere sulla base delle indicazioni risultanti dallo specifico rapporto CENSIS-PUGLIA e degli altri studi già predisposti.

24. Amm

ART. 27

Piano Regionale per i Trasporti

Per la redazione del Piano Regionale dei Trasporti
è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella
B) per l'esercizio finanziario 1984.

ART. 25

Programmi integrati Puglia-Basilicata.

Al fine di sostenere (in forma paritetica con la Regione Basilicata) il programma integrato di cooperazione tra le Regioni Puglia e Basilicata così articolato:

- a) redazione del progetto regionale per l'area senesepollinese-lagonegrese e del progetto turistico Jonico-Tirreno;
- b) piano di valorizzazione e potenziamento delle sottoforniture;
- c) piano integrato di sviluppo agro-alimentare;

è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

I programmi di cui al comma precedente saranno realizzati attraverso gli strumenti da attivare ai sensi delle vigenti leggi con specifico riferimento alle possibilità operative offerte dall'art. 8 del D.P.R. 616/77.

Art. 29

Disposizioni per la redazione di piani, programmi, studi di fattibilità e progetti a iniziativa regionale: procedure.

Le procedure per le redazioni di piani, programmi, studi di fattibilità e progetti ad iniziativa regionale, definibili per stralci funzionali annuali di cui al Titolo II della presente legge, sono disciplinate dalla normativa di cui alla L.R. 12 agosto 1981, n. 45 "Norme per il conferimento di consulenze".

I progetti di cui al comma precedente ed i relativi stralci funzionali devono essere corredati da una relazione economico-finanziaria elaborata secondo i criteri richiesti per l'accesso ai finanziamenti nazionali e comunitari e contenenti un preciso riferimento circa gli effetti economici e occupazionali.

L'elaborazione di studi e progetti di cui al comma precedente sono predisposti in coordinamento tra i competenti Assessorati mediante il pieno coinvolgimento delle relative strutture operative.

30/1/86

TITOLO III

Disposizioni per la redazione di studi di fattibilità
e progetti ad iniziativa degli Enti Locali.

ART. 50

Redazione di studi e progetti ad iniziativa degli Enti
Locali.

Al fine di incrementare le potenzialità progettuali degli
Enti Locali, è autorizzata la spesa di cui alla tabella
C allegata alla presente legge per gli esercizi finanzia-
ri 1984, 1985 e 1986.

ART. 31

Disposizioni per la redazione di studi di fattibilità e progetti ad iniziativa degli Enti Locali: procedure.

Per le finalità di cui all'art. 30 della presente Legge le Amministrazioni Provinciali, i Comuni singoli o associati e le Comunità Montane inoltrano al Presidente della Regione - Settore Programmazione, entro il termine perentorio di quattro mesi della entrata in vigore dalla presente Legge, istanze specifiche corredate dalla seguente documentazione:

- a) deliberazione dell'organo esecutivo formalmente approvata dal rispettivo organo di controllo
- b) indicazione della compatibilità con i vigenti strumenti urbanistici per la eventuale localizzazione delle iniziative proposte;
- c) specifica quantificazione finanziaria delle spese necessarie per la elaborazione degli studi e dei progetti;
- d) dettagliata relazione dell'intervento proposto con particolare riferimento agli effetti economici ed occupazionali.

Le specifiche istanze degli Enti Locali devono essere compatibili con la legislazione regionale e statale e con gli obiettivi e le direttive del Piano Regionale di Sviluppo. La Giunta Regionale, su proposta congiunta degli Assessori alla Programmazione, all'Urbanistica, nonché degli Assessori competenti per materia, provvede, entro il 31 Luglio 1984, ad ammettere al finanziamento l'elaborazione degli studi e dei progetti proposti.

Particolare priorità sarà riservata alle iniziative progettuali consortili da parte degli Enti Locali, di rilevante interesse tecnico-economico e di vasto coinvolgimento territoriale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccero)

Tabella A : Importi da iscrivere in Bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa di cui al titolo I della presente legge.

(in miliardi di lire)

ESTREMI DI PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986
ART.4 - Risanamento delle Acque	227	240	403,6
ART.5 - Informatica	42	60	30
ART.6 - Servizi di terziario avanzato di supporto al sistema produttivo ed alla Amministrazione Regionale	8	5	2
ART.7 - Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali	4	5	5
ART.8 - Viabilità regionale	25	40	40
ART.9 - Osservatorio del mercato del lavoro	1	1,5	1,5
ART.10- Provvedimenti a favore dell'occupazione giovanile	7,5	15	30
ART.11-Infrastrutture agricole	15	75	80
ART.12-Piano Regionale casa-interventi stralcio straordinari	40	70	70
ART.13-Piano Turistico regionale-interventi stralcio straordinari	9,9	4	4
T O T A L E	379,4	515,4	666,1

Tabella B : Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa di cui al titolo II della presente legge.

(in miliardi di lire)

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986
ART.15 Salvaguardia e sviluppo delle fasce costiere	4	7	-
ART.16 Sistema Urbano della Capitanata	0,5	0,5	1
ART.17 Valorizzazione delle aree Marginali	2	2	2
ART.18 Programmi integrati per le aree di crisi in Puglia	3,6	4,5	4,5
ART.19 Valorizzazione aree interne	1	2	2
ART.20 Aree per insediamenti produttivi	1,5	1,5	2
ART.21 Valorizzazione commercializzazione prodotti agricoli	1	3	3
ART.22 Servizi di assistenza tecnica in Agricoltura	2	2	1
ART.23 Piano Turistico Regionale	4	-	-
ART.24 Osservatorio nel mercato del lavoro	0,6	-	-
ART.25 Matrice regionale delle interdipendenze settoriali	0,3	0,3	-
ART.26 Piano Regionale per la Casa	0,4	-	-
ART.27 Piano Regionale per i Trasporti	1	-	-
ART.28 Programma integrati Puglia Basilicata	2	2	1
T O T A L E	23,9	24,8	16,5

35/Am


Tabella C : Importi da iscrivere in Bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa di cui al titolo III della presente legge.

Disposizioni per la redazione di studi di fattibilità e progetti ad iniziativa degli Enti Locali

(in miliardi di lire)

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986
ART.30 Studi e progettazioni Enti Locali	10	10	10

E' estratto del verbale delle sedute del 28 e 29 dicembre 1983. ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Guaccero)